

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 3625**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori ASCIUTTI, DELOGU, FAVARO,  
GABURRO, BRIGNONE, ACCIARINI, SOLIANI, BETTA,  
CORTIANA e MANIERI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 OTTOBRE 2005**

---

Disposizioni in materia di spettacolo

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge in materia di spettacolo, che si compone di due articoli, è volto da un lato, a porre in linea il complesso meccanismo dei procedimenti di finanziamento dei progetti filmici di interesse culturale previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, cosiddetta «legge cinema», con gli effetti, anche retroattivi, della sentenza della Corte costituzionale 7-19 luglio 2005, n. 285; dall'altro, per il settore dello spettacolo dal vivo, ad assicurare certezza nei criteri di erogazione dei contributi.

Con l'articolo 1, comma 1, viene operata la salvaguardia dell'attività istruttoria e deliberativa della pubblica amministrazione concernente il sostegno finanziario alle attività cinematografiche posta in essere fino al 28 luglio 2005, data di inizio di efficacia della sentenza della Corte costituzionale n. 285 del 2005 relativa al decreto legislativo n. 28 del 2004. Tale salvaguardia era stata già effettuata con l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 164, del 2005, che, tuttavia, non è stato convertito. La norma proposta, facendo salvi gli effetti dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge menzionato, raggiunge, in pratica, lo stesso concreto risultato, ovvero quello di consolidare l'attività di finanziamento statale al cinema svolta tra marzo e luglio del corrente anno, sulla base della quale sono stati già avviati numerosi progetti filmici e manifestazioni cinematografiche.

Con l'articolo 1, comma 2, vengono fatti salvi, quanto a validità ed efficacia, i procedimenti scaturiti dalle istanze di finanziamento per le quali è *in itinere* l'attività istruttoria da parte del Ministero per i beni e le attività culturali. In relazione a tali procedimenti si sono già create legittime aspet-

tative da parte degli operatori interessati (si fa presente che una specifica modifica al riguardo era contenuta nel testo del citato decreto-legge n. 164 del 2005 sottoposto all'Assemblea della Camera dei deputati). Senza la presente disposizione, tutto questo segmento di attività della pubblica amministrazione rimarrebbe privo di un'adeguata copertura giuridica in termini di legittimità, con gravi rischi di esporre la pubblica amministrazione medesima ad un lungo e difficile contenzioso, e ad effetti potenzialmente molto gravi anche in ordine alla gestione delle risorse pubbliche destinate al settore.

Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, nel richiamare i decreti ministeriali concernenti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo dal vivo, sono finalizzate ad armonizzare l'esigenza di correttezza e certezza giuridica del finanziamento statale alle attività di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, recante: «Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo» e che istituisce il Fondo unico per lo spettacolo, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione. Ciò avviene in linea, del resto, con la citata sentenza n. 285 del 2005 della Corte costituzionale, nella quale, riconosciuta la potestà di intervento dello Stato in materia di sostegno delle attività culturali in base ai principi di sussidiarietà e adeguatezza, viene rimarcata l'esigenza di prevedere opportuni strumenti di collaborazione con il sistema delle autonomie regionali.

L'articolo 1, comma 5, contiene la clausola di invarianza di spesa per lo Stato, in relazione all'attuazione della legge.

L'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore della legge.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati, e sono fatti salvi gli effetti prodottisi, i diritti maturati ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 164.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai fini della validità ed efficacia dei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I decreti ministeriali di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, concernenti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo dal vivo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, sono adottati d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. I decreti di cui al presente comma possono comunque essere adottati qualora l'intesa non sia stata raggiunta entro sessanta giorni dalla data della loro trasmissione alla Conferenza unificata da parte del Ministro per i beni e le attività culturali.

4. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, la parola: «annualmente» è soppressa.

5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

### Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

